

1287

N 234 /2010 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

SEZIONE PRIMA

1287	113
14.3.13	
234	10
1509	CRON.
1157	REP.
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	

composta dai Magistrati:

dott. Liana Zoso Presidente
dott. Guido Federico Consigliere Rel./Est.
dott. Daniela Bruni Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa:

da:

Giacinto Bosco rappresentato e difeso dall' avv Andrea Maria Cristallini del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' av. Paolo Boldrin, in Dolo

nei confronti di :

Unicredit Corporate Banking spa rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Trentini e Luigi Angelini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, Castello 5279

Sulle sottoindicate conclusioni delle parti:

Sulle sottoindicate conclusioni delle parti:

Per Giacinto Bosco:

- a) *Dichiarare nullo – per violazione dell'art.2 comma 2 lett a) il contratto di fideiussione sottoscritto tra la Unicredit Banca d'Impresa spa ed il signor Giacinto Bosco e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'autore della Banca convenuta per l'eventuale scoperto del conto corrente n.30040578 della Albatel ICT Solution spa;*
- b) *Riconoscere il diritto del signor Giacinto Bosco al risarcimento dei danni morali e patrimoniali e, per l'effetto, condannare la Unicredit Corporate Banking spa (ora Unicredit Banca d'Impresa spa), in persona del leale rappresentante p.t al pagamento della complessiva somma di 500.000,00 €, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia dalla Colrte, oltre naturalmente alla immediata cancellazione dell'attore dalla Centrale Rischi della Banca di'Italia.*

In via del tutto subordinata:

- c) *ferma la richiesta di risarcimento dei danni e cancellazione dalla centrale Rischi per come sopra formulata, dichiarare nulli – per violazione dell'art.2 comma 2 lett a) – gli articoli 2,6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto tra Unicredit Banca d'Impresa spa ed il signor Giacinto Bosco e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore alla Banca convenuta per l'eventuale scoperto del conto corrente n.30040578 della Albatel ICT Solution spa per la decadenza in cui è incorsa la banca convenuta ai sensi dell'art.1957 c.c.;*
- il tutto con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.*

Per Unicredit Corporate Banking spa

Rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;

con rifusione delle spese di lite, comprese spese generali e successive della sentenza

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

Con citazione ex artt. 2 e 33 l.287/90 notificata in data 1 febbraio 2010 il signor Giacinto Bosco conveniva innanzi a questa Corte d'Appello Unicredit Corporate Banking spa, esponendo che:

- Albatel ICT Solution spa aveva stipulato con Unicredit Corporate Banking un contratto di conto corrente, in relazione al quale si erano costituiti quali fideiussori Giacinto Bosco e Carlo D'Andrea sino alla concorrenza di 200.000,00 €;
- in data 6 ottobre 2008 la banca era receduta dal contratto di conto corrente e, solo in data 25.9.2009, aveva depositato un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Albatel Solution per il pagamento di 359.355,40 €, nonchè nei confronti dei fideiussori per l'importo di 200.000,00 €;
- il contratto di fideiussione concluso dal ricorrente con Unicredit era pacificamente conforme allo schema contrattuale ABI;
- la Banca d'Italia all'esito dell'istruttoria ex artt.2 e 14 l.287/90 nei confronti dell'ABI, previo parere conforme dell'AGCM, con provvedimento B423 del 2.5.2005 aveva dichiarato che gli artt. 2 , 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la

fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie(c.d. fideiussione omnibus) erano in contrasto con l'art, 2 l.287/90.

Tanto premesso il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità del contratto di fideiussione stipulato con la banca nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, determinati in 500.000,00 €.

Chiedeva altresì che il suo nominativo fosse cancellato dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

In subordine chiedeva che fosse dichiarata la nullità degli artt. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione da lui sottoscritto, con la conseguenza che nulla potrebbe ritenersi da lui dovuto per l'eventuale scoperto di conto corrente.

Il ricorso appare infondato.

E' invero incontroverso che la Banca d'Italia con provvedimento del 21.5.2005 ha stabilito che gli artt.2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie , contenevano disposizioni che , *nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme*, erano in contrasto con l'art.2 , comma 2 lett a) della legge 287/90.

Di conseguenza veniva stabilito che l'ABI era tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate, mediante le quali lo schema contrattuale sarebbe stato diffuso al sistema bancario.

E' del pari incontroverso che il contratto di fideiussione per cui è causa è stato stipulato in data anteriore alla delibera della Banca d'Italia , onde si tratta di stabilire se

nonostante tale anteriorità sussista in ogni caso la nullità del contratto di fideiussione invocata dal ricorrente.

Ciò posto la dedotta nullità del contratto di fideiussione non appare sussistente.

Deve infatti senz'altro ritenersi che il menzionato provvedimento della Banca d'Italia B423 del 2.5.2005, che ha affermato il contrasto delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI con l'art.2 l.287/90 non può che applicarsi ai contratti conclusi successivamente alla sua emanazione.

Ciò appare desumibile dalla stessa natura del provvedimento, avente carattere regolamentare, dal suo ambito di efficacia, in quanto diretto alla regolamentazione delle NBU e dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, nonché dallo stesso tenore letterale della disposizione in forza della quale :

“ L'ABI è tenuta a trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario.”

Non può dunque affermarsi la retroattività della norma, che non incide sulla legittimità delle singole clausole, ma ne afferma la contrarietà con l'art.2 l.287/90 solo in conseguenza della loro applicazione uniforme, come appunto derivante dall'inserimento nello schema contrattuale ABI.

Soltanto il mancato adeguamento dell'ABI - nella predisposizione delle NBU- al provvedimento della Banca d'Italia deve ritenersi illegittimo ed idoneo a determinare la nullità dei contratti stipulati successivamente, ferma peraltro la facoltà per il singolo

istituto di credito di derogare alla previsione dell'art.1957 c.c. in specifiche fattispecie negoziali(cfr. al riguardo Cass. n.3011 dell'8.2.2008)

Premessa dunque la legittimazione del soggetto che subisca un danno da una contrattazione che non ammette trattative per l'effetto di una collusione a monte, ancorchè non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione (Cass.Ss.UU n.2207 del 4 febbraio 2005), nella fattispecie in esame, considerata la pacifica anteriorità del contratto rispetto alla „menzionata pronunzia della Banca d'Italia, non può affermarsi la nullità dello stesso.

Tale statuizione assorbe le altre domande proposte dal ricorrente, posto che la nullità del contratto di fideiussione costituisce il presupposto delle ulteriori domande (di cancellazione dalla centrale Rischio, risarcitorie e restitutorie) formulate dal ricorrente.

La controvertibilità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sul ricorso ex art 2 comma 2 lett a) proposto da Giacinto Bosco nei confronti di Unicredit Banca d'Impresa spa, così dispone:

Respinge la domanda.


Spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7 marzo 2013

D Estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1000000.

- 1 GIU 2013



IL CANCELLIERE
Dot. ssa Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 1. GIU. 2013

Faint, illegible text and markings, possibly a stamp or additional signature.

1

1

